

The logo consists of a solid blue square with the word "CLIMB" written in white, uppercase, serif font in the center.

CLIMB

Clinica Legale Immigrazione Bocconi

Violenza di genere

05 novembre 2025

VIOLENZA DI GENERE

La **violenza di genere** comprende tutte le forme di violenza esercitate contro una persona **in ragione del suo sesso o genere**.

Si manifesta attraverso **violenze fisiche, psicologiche e sessuali, atti persecutori (*stalking*), molestie** e, nei casi più estremi, **omicidi**.

Si tratta di un **fenomeno complesso e diffuso**, che colpisce in maggioranza le **donne**.

L'ordinamento italiano, in linea con il diritto internazionale, ha tre obiettivi fondamentali:

- **prevenire questi reati;**
- **punire i responsabili;**
- **proteggere le vittime.**

PANORAMICA SUL FEMMINICIDIO

Il **femminicidio** è un fenomeno della violenza di genere che consiste nell'omicidio di una donna "**in quanto donna**". Si sviluppa in particolare **in ambito familiare** o all'interno di **relazioni sentimentali poco stabili**.

Analizzando una serie di dati si può notare:

- Nel 2023 le vittime di sesso femminile sono 122 di cui 106 classificabili come femminicidi
- Nel 2024 sono 116 di cui 99 femminicidi
- Fino a ottobre 2025 arrivano a 48 --> dati parziali

Fonti: [Repubblica](#), [Non Una Di Meno](#)

VIOLENZA DI GENERE

Dati ISTAT relativi agli anni 2006-2015:

Totale generale: 31,5% delle donne ($\approx$ 6,8 milioni) ha subito violenze fisiche o sessuali.

Tipologie di violenza:

- **Violenza fisica:** 20,2% ($\approx$ 4,35 milioni)
- **Violenza sessuale:** 21% ($\approx$ 4,52 milioni)

Autori della violenza:

Partner o ex partner: 13,6% ($\approx$ 2,8 milioni)

DATI VIOLENZE DONNE ITALIANE E STRANIERE

	TOTALE VIOLENZE	VIOLENZA FISICA	VIOLENZA SESSUALE	VIOLENZA DA PARTNER/EX
ITALIANE	31,5 %	19,6%	21,5%	12,9%
STRANIERE	31,3%	25,7%	16,2%	20,4%

TIPOLOGIE PRINCIPALI

- violenza **fisica**
- violenza **sessuale**
- violenza **psicologica**
- violenza **economica**
- **stalking** (atti persecutori)
- violenza **assistita**
- violenza **digitale**

VIOLENZA FISICA E SESSUALE

Fisica - ogni atto che **lede l'integrità fisica o la salute della persona**: percosse, calci, pugni, spintoni, strangolamento, uso di armi.

Riferimenti:

- art. 581 c.p. (**Percosse**)
- art. 582 c.p. (**Lesioni personali**)
- art. 572 c.p. (**Maltrattamenti**)
- art. 589 c.p. (**Omicidio colposo**)
- art 575 c.p. (**Omicidio**)

Sessuale - trattasi di una violazione grave della libertà e dell'autodeterminazione sessuale, che può manifestarsi attraverso rapporti imposti, molestie, contatti non consensuali, coercizione riproduttiva o sfruttamento sessuale.

Art. 3, lett. A della Convenzione di Istanbul e Art. 609-bis c.p. → commette violenza sessuale chiunque *“con violenza o minaccia o abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”*.

VIOLENZA PSICOLOGICA

Condotte reiterate di **umiliazione, isolamento, minacce, controllo, denigrazione.**

Espressamente prevista dall'art. 3 lett. b della Convenzione di Istanbul.

In Italia, assenza di una specifica fattispecie penale autonoma.

Riferimenti normativi:

- art. 572 c.p. (**Maltrattamenti**)

Cass. pen. n 12806/2023 : *“In tema di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, il delitto di maltrattamenti non si configura esclusivamente attraverso atti di violenza fisica come percosse e lesioni, ma anche mediante condotte di disprezzo, denigrazione e umiliazione che causano sofferenze morali alla vittima, compromettendone la dignità”.*

- art. 610 c.p. (**Violenza privata**)
- art. 612 c.p. (**Minaccia**)

VIOLENZA ECONOMICA

Abuso finalizzato al **controllo** o **privazione delle risorse economiche** della donna.

Espressamente prevista dall'art. 3 lett. b della Convenzione di Istanbul.

In Italia, assenza di una specifica fattispecie penale autonoma.

Forme di violenza economica:

- Impedire lavoro o studio
- Appropriarsi del reddito
- Negare accesso a conti o beni comuni

Riferimenti normativi:

- art. 610 c.p. (**Violenza privata**)
- art. 629 c.p. (**Estorsione**)
- art. 646 c.p. (**Appropriazione indebita**)

STALKING E VIOLENZA ASSISTITA

Stalking - Introdotto con l'**art. 612-bis c.p.** (L. n. 38/2009) che punisce chiunque *“con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita”*.

Esempi: pedinamenti, messaggi ossessivi, minacce, diffamazione.

- **Aggravanti:** se commesso da coniuge, da ex-partner, con strumenti informatici, a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, oppure con armi o da persona travisata.
- **Cass. pen., n. 21641/2023:** ai fini dell'applicazione dell'aggravante relativa alla “relazione affettiva” è sufficiente la sussistenza di un rapporto di fiducia , *“ tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione”*.

Violenza assistita - minori che **assistono a violenza domestica (maltrattamenti ex art. 572 c.p.)**.

- Aggravante prevista da **art. 572 c.p. (L. 69/2019)**.
- Conseguenze: trauma, disturbi ansioso-depressivi, riproduzione dei modelli violenti.
- **Cass. pen., n. 74/2020:** I minori testimoni sono *“vittime dirette della violenza familiare”*.
- **Convenzione di Istanbul:** obbligo di tutela specifica per i minori testimoni.

VIOLENZA DIGITALE

Fonti interne

- **Art. 612-ter c.p.:** *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (“revenge porn”)
- **Art. 612-bis c.p.:** *atti persecutori* anche **mediante strumenti informatici/telematici** (*cyberstalking*)
- Ulteriori: **art. 595, co. 3 c.p.** (diffamazione telematica), **art. 615-ter c.p.** (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), **art. 167 d.lgs. 196/2003** (trattamento illecito di dati)

Consiglio d'Europa:

- **Diffusione non consensuale di contenuti intimi (NCI):** (minaccia di) pubblicazione/inoltro di materiale destinato a rimanere privato
- **Cyberstalking:** messaggi ossessivi, profili denigratori, *doxing*, campagne di screditamento; il danno deriva anche dalla **messa in rete** dei contenuti
- **Controllo tecnologico:** spyware, geolocalizzazione occulta, accessi abusivi ad account/dispositivi
- **Molestie/hate speech sessista e deepfake** a fini intimidatori o diffamatori

NORMATIVA INTERNAZIONALE E NAZIONALE

CONVENZIONE DI ISTANBUL (2011)

- Primo strumento giuridicamente vincolante contro la violenza di genere
- Riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione
- Impone agli Stati di agire secondo i **4 pilastri fondamentali**:
 - **Prevenire** – campagne di sensibilizzazione, educazione alla parità
 - **Proteggere** – case rifugio, linee di emergenza 24/7, assistenza legale gratuita
 - **Perseguire** – reati specifici: violenza fisica, psicologica e sessuale, stalking, matrimonio forzato, mutilazioni genitali
 - **Politiche integrate** – cooperazione tra autorità, magistratura e servizi sociali

COSTITUZIONE ITALIANA

Art.
2

DOVERI DI
SOLIDARIETÀ
E DIRITTI
INVIOLABILI

Art.
3

PRINCIPIO DI
EGUAGLIANZA

Art.
14

INVIOLABILITÀ
DEL
DOMICILIO

Art
13

LIBERTÀ
PERSONALE

Art.
24

DIRITTO ALLA
DIFESA

Art.
29

PARITÀ
MORALE E
GIURIDICA DEI
CONIUGI

Art.
37

TUTELA DELLA
DONNA
LAVORATRICE

NORMATIVA NAZIONALE

Codice penale

- Definisce i reati e le pene (es. violenza sessuale, maltrattamenti).
- Viene aggiornato da leggi come il Codice Rosso.

Codice di procedura penale

- Regola come si svolge il processo.
- Stabilisce misure cautelari e tempi di intervento.

Codice civile

- Disciplina i rapporti familiari.
- Contiene gli ordini di protezione e altre tutele.

Perché sono centrali?

Ogni riforma modifica questi codici: è qui che la tutela diventa legge.

NORMATIVA NAZIONALE

[Decreto-legge 93/2013](#) (convertito in Legge 119/2013):

- **Pene più severe** per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale, soprattutto se il reato è commesso contro o in presenza di minori, o da partner o ex, esteso a 12 mesi il tempo per sporgere querela.
- **Misure preventive e procedurali:** ammonimento del Questore (per fermare in anticipo chi esercita violenza), arresto immediato in caso di flagranza, priorità ai casi di violenza nei tribunali, autorizzate le intercettazioni nei casi di stalking
- **Supporto alle vittime:** avvocato a spese dello Stato anche per chi supera i limiti di reddito, più fondi per centri antiviolenza e case rifugio, permesso di soggiorno speciale per vittime straniere

[D.Lgs. 212/2015](#)

- L'Italia dà attuazione alla [direttiva 2012/29/UE](#) in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
- “Vittima di reato” → chi ha direttamente subito un danno dal compimento di un reato o, in casi di decesso a causa dell'illecito, i suoi familiari o conviventi in situazioni affettive stabili.
- Prevede:
 - **Informazione tempestiva** e comprensibile (art. 90-bis c.p.p.)
 - **Notifica di scarcerazioni/evasioni** o cessazione di misure di sicurezza (art. 90-ter c.p.p.)
 - **Interprete e traduzione gratuiti** (art. 143-bis c.p.p.)
 - **Tutela delle vittime vulnerabili** con audizioni protette, assenza di contatti con l'indagato e assistenza di esperti psicologi (art. 90-quater c.p.p.)

NORMATIVA NAZIONALE

“Codice Rosso” ([Legge 69/2019](#))

- **Nuove fattispecie di reato:** revenge porn, sfregio permanente, matrimonio forzato e violazione delle misure di protezione
- **Inasprimento pene:** pene aumentate per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale, con aggravanti per minori, gravidanza e disabilità.
- **Procedura accelerata:** la polizia giudiziaria deve avvisare subito il P.M., che ascolta la vittima entro 3 giorni; atti d'indagine senza ritardo
- **Reati spia:** stalking, maltrattamenti e violenze sessuali individuati come segnali precoci di violenza domestica

Riforma Cartabia ([L. 134/2021](#))

- Mira a garantire parità di trattamento, informazione, assistenza e protezione, specialmente nei casi di violenza contro le donne
- Estende le tutele del Codice Rosso a:
 - **reati tentati e tentato omicidio** (artt. 56–575 c.p.)
 - amplia l'**arresto obbligatorio in flagranza** (art. 387-bis c.p.)
 - mira a una **maggiore rapidità e omogeneità** nella protezione delle vittime

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 168/2023 – Rafforzamento della tutela delle vittime:

- **Ammonimento del questore:** può essere disposto d'ufficio o su richiesta della vittima; aggravante se il reato è commesso da soggetti già ammoniti
- **Braccialetto elettronico:** diventa obbligatorio per le misure di allontanamento e divieto di avvicinamento nei reati di violenza di genere
- **Misure urgenti di protezione (art. 362-bis c.p.p.):** il P.M. può adottare provvedimenti immediati a tutela della persona offesa durante le indagini preliminari
- **Tutela processuale e indennizzi:** obbligo di informare la vittima su ogni provvedimento, procedura semplificata per l'indennizzo (120 giorni) e provvisoria anticipata

Disegno di legge 1433/2025 – Reato autonomo di femminicidio:

- **Introduzione dell'art. 577-bis c.p.:** reato autonomo di femminicidio, punendo chi causa la morte di una donna per odio, discriminazione o volontà di limitarne i diritti o la libertà
- **Pena prevista: ergastolo;** pena non inferiore a **24 anni** in caso di applicazione di un'attenuante, **15 anni** in caso di applicazione di più attenuanti
- **Tutela dei familiari:** introdotti obblighi informativi nei confronti dei prossimi congiunti della vittima durante il procedimento penale.

Cosa succede oggi? Chi uccide una donna in un contesto di genere (violenza, controllo, discriminazione) viene punito per **omicidio comune (art. 575 c.p.)**, con l'aggiunta di **aggravanti**.

STRUMENTI E PROCEDURE DI TUTELA GIURIDICA

Denuncia e querela

DENUNCIA

Atto con il quale chiunque sia a conoscenza di un reato ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per reati perseguibili d'ufficio (reati per cui la legge impone allo Stato di indagare anche senza richiesta della vittima, cioè la querela) e non perseguibili d'ufficio.

Non sono previsti termini per la presentazione.

Non può essere ritirata in caso di reati perseguibili d'ufficio.

QUERELA

Dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.

Per reati non perseguibili d'ufficio: reati contro cui lo Stato può agire solo se la vittima presenta querela, cioè una richiesta formale di punire il colpevole.

Termini: 3 mesi entro notizia di reato; 6 mesi per stalking e revenge porn; 12 mesi per reati contro la libertà sessuale.

Può essere ritirata, tranne nei casi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni o stalking aggravato.

STRUMENTI E PROCEDURE DI TUTELA GIURIDICA

Diritto a ricevere le informazioni necessarie per esercitare i propri poteri nel procedimento penale.

Art. 90-bis c.p.p. --> **“Informazioni alla persona offesa”**

Diritto della persona di essere informata in una lingua comprensibile fin dal primo contatto con l'autorità competente circa:

- le strutture sanitarie presenti sul territorio, le case-famiglia, i centri antiviolenza, le case rifugio e i servizi di assistenza alle vittime di reato;
- le eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- le modalità di presentazione della denuncia o della querela;
- la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento;
- la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato.

STRUMENTI E PROCEDURE DI TUTELA GIURIDICA

Misure cautelari e di protezione

- **Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.)**

Misura cautelare con cui il giudice ordina all'imputato di allontanarsi immediatamente dalla **abitazione familiare** o di non rientrarvi, ma comunque di non farvi ritorno senza autorizzazione. Il giudice può prescrivere il divieto di avvicinamento anche a **luoghi comunemente frequentati** dalla persona offesa o a quelli frequentati abitualmente da persone a essa legate. Il giudice può inoltre obbligare l'imputato a pagare periodicamente un assegno a favore delle persone conviventi che siano rimaste prive di mezzi sufficienti per effetto dell'applicazione della misura cautelare.

È destinata soprattutto a proteggere i conviventi dell'imputato in caso di condotte violente.

Nei casi in cui si proceda per alcuni reati di particolare allarme sociale:

- Il giudice può ordinare l'applicazione del braccialetto elettronico;
- La polizia giudiziaria può applicare la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza su autorizzazione del PM
- Tutti i provvedimenti che riguardano le misure cautelari adottate devono essere comunicati anche al difensore (se nominato)

STRUMENTI E PROCEDURE DI TUTELA GIURIDICA

MISURE CAUTELARI E DI PROTEZIONE

- **Divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.)**

Misura cautelare con cui il giudice prescrive all'imputato di non **avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa** oppure di mantenere da essi una certa distanza.

È applicabile a ogni reato che implichi una particolare protezione della persona offesa.

Prevede inoltre l'applicazione della misura di controllo attraverso braccialetto elettronico

Il giudice può disporre il divieto di comunicazione con persona offesa e le persone con essa legate

STRUMENTI E PROCEDURE DI TUTELA GIURIDICA

MISURE CAUTELARI E DI PROTEZIONE

- **Arresto in flagranza obbligatorio (art. 380 c.p.p.)**

Misura cautelare che consente alla polizia di fermare immediatamente una persona mentre sta commettendo un reato o subito dopo averlo commesso.

È applicabile a specifici delitti non colposi, consumati o tentati:

- violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo;
- atti sessuali con minorenne;
- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- maltrattamenti contro familiari e conviventi;
- atti persecutori.

Se si tratta di un delitto perseguibile a querela: si procede comunque all'arresto, in attesa di querela.

STRUMENTI E PROCEDURE DI TUTELA GIURIDICA

MISURE CAUTELARI E DI PROTEZIONE

- **L'ammonimento del Questore (art. 8 d.l. 11/2009 conv. in l. 38/2009)**

Misura di prevenzione che garantisce una tutela rapida e anticipata.

Quando viene segnalato, in forma non anonima anche via segnalazione, un episodio di:

- percosse;
- lesioni;
- violenza privata;
- minaccia grave;
- atti persecutori;
- revenge porn;
- violazione di domicilio;
- danneggiamento

il Questore può ammonire l'autore del fatto.

Se il soggetto ammonito persiste, il procedimento penale nei suoi confronti inizierà d'ufficio e le pene previste saranno aumentate.

STRUMENTI E PROCEDURE DI TUTELA GIURIDICA

Disciplina del c.d. Codice Rosso

Procedure accelerate per reati di violenza domestica e di genere:

- maltrattamenti;
- violenza sessuale;
- atti sessuali con minorenne;
- corruzione di minorenne;
- violenza sessuale di gruppo;
- atti persecutori;
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
- lesioni personali aggravate;
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

La procedura accelerata prevede che la polizia riferisca immediatamente e con urgenza la notizia di reato al PM che, entro 3 giorni, ascolta la persona offesa. La legge prevede quindi che gli atti vengano adottati con urgenza quando viene segnalato un reato di violenza domestica e di genere.

STRUMENTI E PROCEDURE DI TUTELA GIURIDICA

Accesso al gratuito al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di violenza

Il **gratuito patrocinio** è un beneficio che permette a chi ha un reddito basso (la soglia per il 2025 è pari a 13.659,64 euro) di **farsi assistere da un avvocato gratuitamente**. Le spese vengono pagate dallo Stato.

Le persone offese da **delitti di violenza di genere** possono beneficiarne **senza limiti di reddito**, con alcune eccezioni.

COSA FARE SUBITO DOPO UN EPISODIO DI VIOLENZA - CONSIGLI

- 1) Recarsi al Pronto Soccorso per farsi medicare e ottenere un **referto** dei traumi subiti. In alternativa, contattare il proprio medico di fiducia per farsi rilasciare un certificato che accerti e documenti l'accaduto, con data, ora e circostanze.
- 2) Chiamare i numeri di emergenza: **112** (Numero Unico Europeo per le Emergenze), qualora la situazione sia di emergenza; **1522** (Numero Anti Violenza e Stalking) per ricevere consulenza psicologica e legale.
- 3) Rivolgersi a un **Centro Anti Violenza** (CAV). I CAV offrono supporto psicologico, sociale e consulenza legale gratuita, anche tramite avvocati volontari. Il loro personale è specificamente formato per supportare le vittime di violenza, anche per quanto riguarda la raccolta di prove.
- 4) Valutare di sporgere **denuncia** o presentare **querela**, rivolgendosi alle forze dell'ordine quali Polizia di Stato e Carabinieri.

DIRITTI E ACCESSO AI SERVIZI

Le donne vittime di violenza, indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status giuridico, hanno diritto a un percorso di protezione integrato, che comprende tutele personali, legali, sanitarie, economiche e lavorative, oltre a misure per favorire autonomia e reinserimento sociale.

Tutela personale e familiare

- Obiettivo: mettere *immediatamente* in sicurezza la vittima e i suoi familiari, specialmente i figli minori
 - Ordini di protezione e allontanamento: il giudice può disporre l'allontanamento del partner violento dalla casa familiare e vietargli di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima (abitazione, lavoro, scuola dei figli). Riferimento: Legge 4 aprile 2001, n. 154
 - Priorità e protezione immediata nei procedimenti penali: il “Codice Rosso” impone la gestione urgente dei casi di violenza di genere: il pubblico ministero deve ascoltare la vittima entro **tre giorni** dalla denuncia

DIRITTI E ACCESSO AI SERVIZI

Diritti sociali delle vittime e accesso alle cure

Le vittime di violenza hanno diritto a un percorso di protezione integrato, che comprende assistenza sanitaria, psicologica, abitativa ed economica.

Assistenza sanitaria e psicologica

- Pronto Soccorso: in caso di necessità mediche immediate, il Pronto Soccorso è il *primo* punto di riferimento.
- Centri Antiviolenza (CAV): presenti su tutto il territorio nazionale, offrono ascolto, accoglienza, consulenza psicologica, assistenza legale e accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza.
- Consultori familiari e servizi territoriali: i consultori forniscono consulenza psicologica e sociale. È possibile individuare le sedi tramite la mappa dei consultori in Italia.
- Numero Antiviolenza e Antistalking 1522: servizio pubblico di emergenza gratuito e anonimo, attivo 24/7. Le operatrici rispondono in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. È possibile contattare il servizio anche tramite App 1522 (IOS e Android) o chat sul sito ufficiale 1522.eu.

DIRITTI E ACCESSO AI SERVIZI

Diritti sociali delle vittime e accesso alle cure

- App YouPol (Polizia di Stato): consente di segnalare episodi di violenza domestica, stalking o altri reati direttamente e in modo riservato alla Polizia di Stato.
- Farmacie: possono fornire informazioni e indicazioni su come contattare CAV o forze dell'ordine, rappresentando un primo punto di aiuto per chi non può chiamare o uscire di casa in sicurezza
- Telefono Verde AIDS e IST – 800 861061: servizio gratuito e anonimo per chi ha subito violenza sessuale e teme rischi di infezioni sessualmente trasmissibili. È gestito dal Ministero della Salute, attivo dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.00. Maggiori informazioni su www.uniticontrolaids.it.
- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP): presa in carico sanitaria e psicologica delle donne più fragili, in particolare migranti o in condizioni di vulnerabilità. Approfondimenti su INMP – Servizi per le donne

DIRITTI E ACCESSO AI SERVIZI

Diritti delle vittime

Sostegno economico

- Le vittime possono accedere al Fondo di rotazione per le vittime di reati intenzionali violenti (L. 122/2016), che copre spese mediche, legali e di prima necessità.
- Il fondo è gestito dal Ministero dell'Interno e si richiede presso la Prefettura competente.

Protezione abitativa

Le vittime possono essere inserite in:

- Case rifugio (ad indirizzo segreto);
- Alloggi temporanei o housing sociale, gestiti in collaborazione tra Comuni e Centri Antiviolenza;
- Progetti di autonomia abitativa sostenuti da fondi regionali o comunali.

DIRITTI E ACCESSO AI SERVIZI

Tutela economica e lavorativa

- Obiettivo: garantire indipendenza economica e sicurezza lavorativa.
- Patrocinio gratuito a prescindere dal reddito;
- Congedi retribuiti fino a 3 mesi: le lavoratrici inserite in percorsi di protezione possono astenersi dal lavoro per massimo tre mesi, mantenendo retribuzione, contributi e anzianità. Riferimento: INPS
- Trasferimento e protezione del posto di lavoro: la lavoratrice *pubblica* può chiedere il trasferimento in un'altra sede per motivi di sicurezza. Riferimento: art. 14 c. 6, L. 7 agosto 2015, n. 124
- Reddito di libertà: contributo economico fino a 500 euro al mese per 12 mesi, erogato dall'INPS su richiesta tramite Comuni. Riferimento: INPS – Reddito di libertà

DIRITTI E ACCESSO AI SERVIZI

Tutela legale e processuale

- Obiettivo: garantire che la persona offesa sia informata, protetta e tutelata dalla legge.
- Diritti delle vittime di reato (D.Lgs. 212/2015): la vittima ha diritto a ricevere informazioni sui propri diritti, sullo stato del procedimento, sulle misure di protezione e sul risarcimento dei danni.
- Audizioni protette e persona offesa vulnerabile: se la persona offesa è in condizione di vulnerabilità, può essere ascoltata in un ambiente protetto o tramite videoregistrazione (artt. 90-*quater* e 498 c.p.p.)
- Notifica di scarcerazioni/evasioni o cessazione di misure di sicurezza dell'indagato/imputato: le autorità sono tenute a informare la persona offesa in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato (art. 90-*ter* c.p.p.)

DIRITTI E ACCESSO AI SERVIZI

Percorsi di autonomia e reinserimento – Focus Lombardia

Dopo la fase di emergenza, è fondamentale promuovere l'indipendenza economica, abitativa e sociale delle donne vittime di violenza, affinché possano costruire una nuova vita con sicurezza e dignità.

Inserimento lavorativo e formazione professionale

- Regione Lombardia --> promozione di progetti di reinserimento lavorativo o di formazione professionale
- Collaborazioni tra Centri Antiviolenza, enti del terzo settore, imprese e soggetti della formazione professionale per facilitare l'accesso al lavoro delle donne vittime. Qui sono elencati tutti i progetti attualmente in corso in Regione Lombardia.

Autonomia abitativa

Il “Progetto ALER” è un intervento regionale che individua alloggi delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli, al fine di favorire l'autonomia abitativa.

DIRITTI E ACCESSO AI SERVIZI

Tutela della privacy e dei dati personali

- La riservatezza è fondamentale in ogni fase del percorso di protezione
- I dati relativi a episodi di violenza sono considerati sensibili e possono essere trattati solo per finalità di tutela o giudiziarie
- L'art. 52 del D.Lgs. 196/2003 consente di chiedere l'omissione di generalità e indirizzi negli atti pubblici quando necessario per motivi di sicurezza personale. Inoltre, l'art. 52 stabilisce che reti territoriali e centri antiviolenza possano prevedere la possibilità di indicare un recapito riservato (presso il CAV o altra sede concordata) per ricevere la corrispondenza da enti pubblici, in modo da evitare la diffusione della residenza effettiva
- Per approfondimento circa il *revenge porn* vedi: [Garante per la Protezione dei Dati Personali](#)

LA RETE ANTIVIOLENZA

- La rete antiviolenza italiana è un sistema integrato e coordinato di **servizi, enti pubblici e privati**, che collaborano per **prevenire e contrastare la violenza di genere**, promuovendo la **protezione, la sicurezza e l'autonomia** delle vittime. Prevede un approccio multidisciplinare che coinvolge psicologi, assistenti sociali, avvocati, medici e operatori specializzati. Il **numero nazionale 1522** rappresenta il punto di accesso principale, attivo 24 ore su 24, con operatrici specializzate e mediazione linguistica.
- È promossa e coordinata dal **Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in collaborazione con **Regioni, Comuni, Prefetture, Forze dell'Ordine, Aziende sanitarie, Centri Antiviolenza (CAV) e case rifugio**.
- **Obiettivi principali:**
 - Garantire un **intervento tempestivo e coordinato** nei casi di violenza di genere
 - Offrire **protezione immediata, sostegno psicologico, consulenza legale e percorsi di autonomia** economica e abitativa
 - Promuovere **formazione e sensibilizzazione** per operatori e cittadinanza
 - Favorire la **collaborazione tra istituzioni** e il **monitoraggio dei casi di violenza**

LA RETE ANTIVIOLENZA DI MILANO

- **Approccio di rete:** modello multidisciplinare e interistituzionale, per cui ogni ente partecipa attraverso competenze specifiche e **protocolli condivisi**, che assicurano la continuità della presa in carico e la tutela della riservatezza delle donne coinvolte
 - **Ruolo del Comune:** pianificazione delle politiche, coordinamento generale, gestione dei fondi e monitoraggio dei servizi.
 - **Ruolo dell'ATS:** supporto sanitario e psicologico, formazione del personale medico sul riconoscimento precoce della violenza.
 - **Ruolo della Prefettura:** coordinamento istituzionale e convocazione del Tavolo prefettizio per la gestione dei casi complessi.

LA RETE ANTIVIOLENZA DI MILANO

I principali CAV della rete milanese e altri sportelli di supporto

- **CADMI – Casa delle Donne Maltrattate**
Primo centro antiviolenza in Italia (1986). Offre supporto psicologico, legale e case rifugio.
 www.cadmi.org
- **Telefono Donna**
Attivo dal 1992. Servizio continuo di ascolto e consulenza legale e psicologica.
 www.telefonodonna.it
- **SVS Donna Aiuta Donna – Policlinico di Milano**
Presso la Clinica Mangiagalli. Assistenza sanitaria, psicologica e legale integrata.
 www.svsdad.it
- **Caritas Ambrosiana – Servizio Disagio Donne (SeD)**
Colloqui di ascolto, orientamento legale e lavorativo, percorsi di autonomia abitativa.
 www.caritasambrosiana.it
- **Centro Ascolto Soccorso Donna dell'Ospedale San Carlo**
Centro ASST per accoglienza, supporto psicologico e consulenza legale a donne vittime di violenza.
 www.asst-santipaolocarlo.it/strutture/c-s-d-centro-ascolto-soccorso-donna
- **CAV Municipio 8 – WeWorld Onlus**
Servizi gratuiti di ascolto e supporto per donne vittime di violenza, anche con figli minori.
 www.weworld.it

LA RETE ANTIVIOLENZA

Il ruolo dei servizi di emergenza

- **Forze dell'ordine:** rappresentano spesso il **primo presidio di contatto** per chi denuncia episodi di violenza. Rispondono rapidamente a segnalazioni di violenza domestica e, in conformità con la legge come il Codice Rosso che rende più rapide le procedure per i reati di violenza di genere:
 - Mettono in sicurezza immediatamente la vittima (se possibile, allontanamento dell'aggressore e trasferimento della vittima in un luogo protetto)
 - Raccolgono testimonianze e prove in modo discreto per supportare eventuali azioni legali
 - Collaborano con i servizi sociali e le associazioni antiviolenza per offrire assistenza continua alle vittime
- **Pronto soccorso:** attraverso protocolli dedicati, quando il personale sanitario **riconosce i segnali di violenza, attiva** con il consenso della vittima, **i CAV e i servizi sociali**. Le procedure ospedaliere includono:
 - Assistenza medica per lesioni fisiche e valutazione psicologica immediata
 - Documentazione accurata delle ferite e delle condizioni per supportare eventuali azioni legali
 - Accesso a un supporto psicologico dedicato e, in alcuni casi, collegamento immediato con i centri antiviolenza
- **Servizi sociali:** garantiscono il **supporto materiale e logistico**, la **presa in carico continuativa** e la **connessione con le strutture di accoglienza**. In molti casi operano in sinergia con le unità della Polizia Locale e i consultori familiari.

LA RETE ANTIVIOLENZA DI MILANO

I protocolli operativi locali

- Nel 2022 la **Prefettura di Milano** ha sottoscritto l'aggiornamento del *Protocollo d'intesa per la gestione integrata dei casi di violenza di genere*, insieme a Comune, ATS, Forze dell'Ordine e CAV accreditati.
- Il documento definisce procedure comuni per:
 - la **segnalazione dei casi** di violenza da parte di enti pubblici o privati;
 - la **presa in carico integrata**, con un referente unico per ogni caso;
 - l'**attivazione immediata di misure di protezione**;
 - la **condivisione controllata delle informazioni** tra i soggetti della rete;
 - la **formazione continua** degli operatori coinvolti.

LA RETE ANTIVIOLENZA DI MILANO

Indicazioni pratiche e numeri utili

- **Comune di Milano – Rete Antiviolenza**
Informazioni, contatti dei CAV, modulistica e materiali informativi.
 <https://www.comune.milano.it/web/milano-citta-delle-donne/contro-la-violenza>
- **Rete Antiviolenza del Comune di Milano**
Mappa interattiva e aggiornamenti sulle attività e i servizi attivi.
 <https://www.reteantiviolenzamilano.it/la-rete-antiviolenza-del-comune-di-milano/>
- **Protocollo Prefettura di Milano 2022 – Gestione integrata dei casi di violenza di genere**
 <https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/35/2024-12/testo-protocollo-d-intesa-contro-violenza-di-genere-versione-sottoscritta.pdf>

VIOLENZA ASSISTITA: LA TUTELA DEI MINORI

Per violenza assistita intrafamiliare si intende il subire da parte del bambino/a qualsiasi forma di **maltrattamento** compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica **su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori.**

Definizione CISMAI

La violenza assistita è una forma di violenza indiretta: si manifesta in relazione a a violenza diretta sulle vittime di violenza di genere prima descritte

INTERVENTI LEGISLATIVI NEL TEMPO

Il legislatore è più volte intervenuto riconoscendo la rilevanza di tale forma indiretta di abuso, anche alla luce della Convenzione di Istanbul del 2011:

- **Art. 61, comma 1, n. 11-quinquies c.p.:** **aggravante** per aver commesso il fatto in **presenza o a danno di un minore** (L. 119/2013)
- **Art. 572, comma 5 c.p.:** il minore vittima di violenza assistita viene qualificato quale **persona offesa del reato** (quindi vittima) di maltrattamenti contro familiari o conviventi dell'articolo 572 c.p. (L. 69/2019 - Codice Rosso)
- **Art. 572, comma 2 c.p.:** nel caso di **maltrattamenti**, la pena è aumentata fino alla metà per aver commesso il fatto in presenza di un minore (Cass. pen. n. 19832/2022, è sufficiente un singolo episodio)

SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE DEI MINORI

In caso di abuso o maltrattamento su minori è possibile fare una segnalazione alla Procura del Tribunale per minori per ottenere tutela giudiziaria

Chi può segnalare

- **Obbligo di segnalazione:** I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (come insegnanti, medici, operatori sanitari e sociali, forze dell'ordine) hanno l'obbligo di segnalare al Tribunale per minori le situazioni di pregiudizio di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni (art. 403 c.c. e art. 334 c.p.p.).
- **Facoltà di segnalazione:** Tutti i cittadini (e i parenti) hanno la facoltà di segnalare.

SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE DEI MINORI

Quando segnalare

La segnalazione è

- **obbligatoria** nei casi di abbandono, sfruttamento sessuale, tratta, o quando occorre prorogare o interrompere un affidamento
- **opportuna** ogni volta che il minore si trova in una situazione di rischio o danno e non è possibile intervenire con i soli strumenti dei servizi sociali, come nei casi di violenza assistita

In queste situazioni, i servizi sociali devono rivolgersi al Pubblico Ministero, che potrà richiedere al Tribunale provvedimenti urgenti.

ESEMPIO DI MODELLO DI SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE DEI MINORI DI MILANO

ALLEGATO 1: SCHEDA DI SEGNALAZIONE CIVILE

INTESTAZIONE UFFICIO PG

Prot. N. _____

Luogo e data _____

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI MILANO

OGGETTO: SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE DI PREGIUDIZIO DEL MINORE O DEI MINORI:

1) _____, nato il _____ a _____
res.te _____

2) _____, nato il _____ a _____
res.te _____

Motivo della segnalazione: _____

(es.: violenza assistita, maltrattamenti, abuso sessuale, allontanamento volontario, MSNA, uso di stupefacenti, denuncia a carico di uno o entrambi i genitori, ecc.)

Generalità dei genitori (o del tutore):

- padre: _____, nato a _____ il _____ res.te _____

- madre: _____, nata a _____ il _____ res.te _____

Contenuto della segnalazione

- **Dati anagrafici** completi del **minore** in stato di pregiudizio (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo)
- **Dati anagrafici dei genitori** e di eventuali altri conviventi.
- **Descrizione circostanziata dei fatti** che costituiscono il pregiudizio o la violenza assistita (bisogna attenersi ai fatti, evitando interpretazioni personali non professionali, specificando date e luoghi).
- **Valutazioni conclusive e proposte di intervento** (ad esempio, necessità di un intervento protettivo urgente).

TUTELA NEI PROCEDIMENTI CIVILI E FAMILIARI

AFFIDAMENTO DEI FIGLI

Principio di bigenitorialità

- Regola: affido **condiviso**
- Eccezione: affido **esclusivo**, quando il giudice ritiene che l'affidamento condiviso sia pregiudizievole per l'interesse del minore. In questo caso, la responsabilità genitoriale è esercitata dal genitore affidatario, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere condivise.
- Situazioni particolari: **affido super-esclusivo o rafforzato**. La responsabilità genitoriale viene esercitata esclusivamente dal genitore affidatario.

La giurisprudenza tende sempre più a disporre l'affidamento esclusivo, o addirittura super-esclusivo, del figlio minore nei casi in cui venga accertata una situazione di violenza da parte di uno dei genitori, purché l'altro dimostri un'adeguata capacità genitoriale.

MODELLI DI AZIONE E PROCEDURE

Le procedure non si limitano all'adozione di provvedimenti giudiziari, ma prevedono una rete di collaborazione tra Tribunale per i minorenni, Procura, servizi sociali, strutture sanitarie e forze dell'ordine, con l'obiettivo comune di garantire la sicurezza immediata del minore e di favorire il suo benessere nel lungo periodo.

La tutela dei minori vittime di violenza assistita si articola in due principali modalità operative:

1. la **procedura ordinaria**, attivata nei casi in cui non vi sia un pericolo immediato
2. la **procedura d'urgenza**, prevista per situazioni di grave rischio o imminente pregiudizio per il minore

In entrambe le modalità, la finalità resta quella di assicurare una tutela personalizzata e proporzionata, nel rispetto del **superiore interesse del fanciullo** e della **continuità degli affetti familiari**

PROCEDURA ORDINARIA

La procedura ordinaria di tutela si applica quando un minore vive in un ambiente familiare pregiudizievole o potenzialmente dannoso, ma **non vi è un pericolo immediato** che richieda l'intervento d'urgenza

Si fonda sugli **artt. 330, 333 e 336 del Codice civile**. La procedura ordinaria si articola in più fasi:

- **Valutazione preliminare** --> i servizi sociali territoriali raccolgono informazioni sulla famiglia e sui genitori.
- Se emerge un pregiudizio attuale o potenziale --> **segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni** ai sensi dell'art. 336 c.c., allegando una relazione con le misure di tutela proposte.
- Il Tribunale può adottare **provvedimenti graduati**
- Ricevuto il ricorso, il tribunale convoca le parti per un'udienza in contraddittorio in cui, ascoltati i genitori e servizi sociali, procede all'**ascolto del minore**(art. 336-bis c.c.), momento centrale del procedimento.
- Nei casi più gravi e reiterati, può essere disposta la **decadenza dalla responsabilità genitoriale** ex art. 330 c.c., con affidamento del minore a un tutore o ai servizi territoriali.

PROCEDURA D'URGENZA

L'articolo 403 del Codice civile consente alla pubblica autorità di intervenire **immediatamente** per proteggere un minore in situazione di **grave e attuale pericolo** per la propria incolumità fisica o psichica quando non sia possibile attendere un provvedimento del giudice.

Si tratta di un potere straordinario e residuale, esercitabile solo in caso di abbandono, violenza o grave pregiudizio, e quando i procedimenti ordinari (artt. 330 e 333 c.c.) non siano tempestivamente praticabili.

L'**iniziativa** spetta ai sindaci, ai servizi sociali o alle autorità di pubblica sicurezza, che possono disporre l'allontanamento e il collocamento temporaneo del minore in un luogo sicuro.

Tale misura ha natura **provvisoria** e deve essere sottoposta alla valutazione del Tribunale per i minorenni.

SOSPENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

- Misura **temporanea** e meno drastica della decadenza.
- Viene adottata quando il comportamento del genitore è **pregiudizievole**, ma non al punto da compromettere in modo irreversibile la capacità genitoriale.
- **Pena accessoria** nei delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale
- Durata:
 - Doppio della pena detentiva inflitta per un delitto commesso con abuso della responsabilità genitoriale
 - Reclusione non inferiore a cinque anni --> Durata della pena detentiva
 - Discrezionale se la condanna alla reclusione non è inferiore ai cinque anni; automatica in caso di delitti di abuso della responsabilità genitoriale.

DECADENZA DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

- Misura **definitiva e radicale**, che interviene nei casi più gravi per togliere completamente al genitore il potere di decidere per il figlio.
- Pronunciabile dal giudice qualora il genitore violi o trascuri i doveri a essa inerenti, oppure quando abusi dei relativi poteri, causando **grave pregiudizio** al figlio.
- Comporta la perdita perpetua del genitore della possibilità di decisione e scelta circa l'educazione e lo sviluppo del figlio, oltre all'incapacità di amministrarne i beni e di rappresentarlo in giudizio.
- Non fa venir meno l'obbligo del **mantenimento economico**.
- Violenza di un genitore nei confronti dell'altro come causa rilevante di decadenza
- **Possibile il recupero** della responsabilità genitoriale, qualora siano cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata e sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLENZA DI GENERE E ASSISTITA

Il risarcimento del danno da violenza di genere o assistita garantisce il diritto a un indennizzo per le conseguenze fisiche, psicologiche e materiali subite.

Per le **vittime di violenza**, l'ordinamento prevede diverse forme di risarcimento:

- **Risarcimento da parte dell'autore del reato** in sede penale (con costituzione di parte civile nel processo penale) o in sede civile autonomamente per danni **morali, materiali, biologici ed esistenziali**
- **Indennizzo statale** (L. 122/2016) se l'autore del reato è ignoto o insolubile nei casi di reati violenti intenzionali (omicidio, violenza sessuale, lesioni gravissime, deformazione del viso)
- **Azione civile autonoma** con onere probatorio del danno e del nesso causale tra condotta e pregiudizio.

Le principali **voci di danno** comprendono:

- **Danno morale** (ad esempio, sofferenza e umiliazione subite)
- **Danno patrimoniale** (spese mediche, perdita di reddito)
- **Danno biologico** (lesione dell'integrità psico-fisica)
- **Danno esistenziale** (peggioramento della qualità di vita)

Il minore che assiste alla violenza domestica è una **vittima diretta** del reato di **maltrattamenti in famiglia** (art. 572 c.p.).

Il diritto al risarcimento del minore trova fondamento negli artt. **185 c.p.**, **2043 c.c.** e nei principi costituzionali e internazionali (artt. 2 e 31 Cost., art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo).

Tipologie di danno risarcibile

- **Danno biologico:** lesioni psicofisiche, disturbi emotivi e cognitivi;
- **Danno morale:** sofferenza e paura derivanti dal clima familiare violento;
- **Danno esistenziale:** compromissione dello sviluppo e della vita relazionale;
- **Danno patrimoniale:** spese per cure e terapie di sostegno.

Condizioni per il riconoscimento

- **Reiterazione delle condotte** violente (abitualità del reato)
- **Consapevolezza del minore** degli episodi
- **Nesso causale** tra violenza e danno
- **Accertamento tecnico** del pregiudizio psicologico

Il minore può costituirsi **parte civile** nel processo penale tramite i genitori (se non in conflitto) o un **curatore speciale** (artt. 77-78 c.p.p.), oppure agire in **sede civile** e chiedere l'**indennizzo statale**.

RIFERIMENTI PRATICI PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Ministero della Giustizia

- Osservatorio permanente sulla violenza di genere e domestica.
- Coordina dati, buone pratiche e monitoraggio delle politiche di tutela.

Polizia di Stato – “Questo non è amore”

- Campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione della violenza sulle donne.
- Offre informazioni, contatti e supporto operativo.

UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

- Servizio pubblico contro discriminazioni e violenze legate a genere e orientamento.
- Sportelli territoriali e numero verde di assistenza.

ISTAT – Dati e ricerche

- Statistiche ufficiali su violenza fisica, psicologica ed economica in Italia.
- Fonte per analisi e valutazioni delle politiche di contrasto.

GRAZIE!

 climb@unibocconi.it

CLIMB